

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 novembre 2001, n. 35.

Abrogazione di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di finanziamenti a favore di imprese turistiche e commerciali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
 - b) il comma quinto dell'articolo 22 della l.r. 33/1973;
 - c) le parole «, del commercio» all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
 - d) gli articoli 3 e 4 della l.r. 101/1982;
 - e) le parole «e commerciali» all'articolo 19 della l.r. 101/1982;
 - f) la parola «commerciali» all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti);
 - g) il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 22/1998.

Art. 2
(*Norma transitoria*)

1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 35 du 30 novembre 2001,

portant abrogation de dispositions de lois régionales en matière de financements en faveur d'entreprises touristiques et commerciales.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Abrogations*)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :
- a) Les articles 6 et 7 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) ;
 - b) Le cinquième alinéa de l'article 22 de la LR n° 33/1973 ;
 - c) Les mots « du commerce », à l'article 1^{er} de la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;
 - d) Les articles 3 et 4 de la LR n° 101/1982 ;
 - e) Les mots « et commerciales », à l'article 19 de la LR n° 101/1982 ;
 - f) Le mot « commerciales », au 1^{er} alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 22 du 4 mai 1998 (Mesures en faveur des petites entreprises en vue de la réalisation d'investissements) ;
 - g) Le 3^e alinéa de l'article 3 de la LR n° 22/1998.

Art. 2
(*Disposition transitoire*)

1. Les actes dérivant de l'engagement des dépenses au

sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad essere disciplinati dalle medesime disposizioni.

2. Le domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere f) e g), e per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, salvo integrazione, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi a sostegno delle attività turistico ricettive e commerciali).

3. Alle domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 22/1998.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle domande di agevolazione di cui al comma 3 sono utilizzate le risorse disponibili sul fondo di rotazione per il commercio di cui all'articolo 10 della l.r. 22/1998.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 11 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo 47830 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e pluriennale 2001/2003.

2. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili sul fondo di rotazione costituito ai sensi della l.r. 33/1973 per la concessione dei mutui agevolati previsti dal capo II della medesima legge.

3. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2001 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili sui fondi di rotazione costituiti ai sensi delle leggi regionali 101/1982 e 22/1998 per il settore del commercio.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

sens des dispositions visées à l'article 1^{er} de la présente loi continuent à être régis par lesdites dispositions.

2. Les demandes visant à obtenir les subventions prévues par les dispositions énumérées au 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} de la présente loi – à l'exception des demandes au titre des dispositions visées aux lettres f) et g), à l'égard desquelles aucun acte accordant ou refusant l'aide en question n'a encore été adopté – gardent, sauf si elles doivent être complétées, leur validité et, si les demandeurs remplissent les conditions, donnent droit à bénéficiaire des aides visées à la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales).

3. Les demandes visant à obtenir les subventions prévues par les dispositions énumérées aux lettres f) et g) du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} et qui ont été déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par les dispositions visées à la LR n° 22/1998.

4. Les dépenses relatives aux demandes indiquées au 3^e alinéa du présent article sont couvertes par les sommes inscrites au fonds de roulement pour le commerce visé à l'article 10 de la LR n° 22/1998.

Art. 3
(Dispositions financières)

1. L'utilisation des crédits inscrits au chapitre 47830 du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région est autorisée pour l'octroi des subventions visées aux articles 6 et 11 de la LR n° 19/2001.

2. L'utilisation des crédits inscrits au fonds de roulement constitué aux termes de la LR n° 33/1973, en vue de l'octroi des prêts bonifiés visés au chapitre II de ladite loi, est autorisée pour l'octroi des prêts bonifiés visés à l'article 7 de la LR n° 19/2001.

3. L'utilisation des crédits inscrits aux fonds de roulement constitués aux termes des lois régionales n° 101/1982 et n° 22/1998 pour le secteur du commerce est autorisée pour l'octroi des prêts bonifiés visés à l'article 12 de la LR n° 19/2001.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 4
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin journal officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 novembre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 30 novembre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 142

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3404 del 24 settembre 2001);
- presentato al Consiglio regionale in data 26 settembre 2001;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 12 ottobre 2001;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 12 ottobre 2001;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 31 ottobre 2001 e relazione del Consigliere PICCOLO;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 6 novembre 2001;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 2001, con deliberazione n. 2298/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 20 novembre 2001.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 142

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3404 du 24 septembre 2001) ;
- présenté au Conseil régional en date du 26 septembre 2001 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 12 octobre 2001 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de comptabilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 12 octobre 2001 ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil - avis en date du 5 juillet 2001 et rapport du Conseiller PICCOLO ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil - avis en date du 6 novembre 2001 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15 novembre 2001, délibération n° 2298/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 20 novembre 2001.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2001 N. 35.

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, prevedeva quanto segue:

«Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle strutture turistico-ricettive nella Regione Valle d'Aosta, è autorizzata la concessione di agevolazioni a favore di società, enti e privati che, in forma singola o associata, operino nel settore turistico e abbiano sede legale e fiscale in Valle d'Aosta. Sono escluse dai benefici di cui agli articoli susseguenti le

strutture ricettive le cui unità siano oggetto di vendita con diritto di utilizzo riferito a periodi di tempo determinati.».

L'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:

«1. Ai soggetti di cui all'articolo 6 vengono concessi mutui per le seguenti iniziative:

- a) ristrutturazione e arredamento, a uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;
- b) ristrutturazione e arredamento di aziende alberghiere già esistenti e classificate ai sensi della legislazione regionale vigente;
- c) costruzione e arredamento di nuove aziende alberghiere;
- d) acquisto di immobili adibiti ad azienda alberghiera, ancorché temporaneamente chiusi o inattivi, classificati ai sensi della legislazione regionale vigente, nonché di immobili già adibiti ad azienda alberghiera e non più classificati come tali ai sensi della legislazione regionale vigente. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 18, può subordinare la concessione del mutuo a idoneo

- intervento di ristrutturazione del fabbricato alberghiero al fine di dotarlo dei requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia di classificazione alberghiera, che comportino una riqualificazione dell'esercizio. Non sono ammissibili a mutuo le istanze che prevedono atti di compravendita fra parenti e affini di primo grado o per mezzo di società appartenenti a soggetti con i vincoli di parentela suddetti;
- e) ristrutturazione e arredamento di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, come definiti dalla legislazione regionale vigente;
 - f) costruzione e arredamento di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, come definiti dalla legislazione regionale vigente;
 - g) acquisto di terreni e fabbricati adibiti a complesso ricettivo turistico all'aperto, come definito dalla legislazione regionale vigente; l'acquisto deve riguardare non meno di un terzo della superficie del complesso e includere il fabbricato in cui sono allegati i servizi generali.
2. Le operazioni di cui alle lettere d) e g) del primo comma possono attuarsi anche mediante il trasferimento totale delle azioni o quote di una società avente come unici cespiti l'immobile da acquisire e sue eventuali pertinenze, arredi e attrezzature.
 3. Per i casi di cui alle lettere b) ed e) del primo comma i mutui possono essere concessi anche al gestore dell'esercizio, a condizione che venga comunque costituito in garanzia, e conseguentemente vincolato alla destinazione secondo le norme della presente legge, l'immobile oggetto dell'intervento.
 4. I mutui, della durata massima di anni 20 più 2 di preammortamento, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40 per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore, e nelle seguenti proporzioni:
 - a) per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma:
 - 1) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa, per i primi 500 milioni di lire di spesa;
 - 2) fino ad un massimo di 75 per cento della spesa ammessa oltre i primi 500 milioni e fino a 2 miliardi;
 - 3) fino ad un massimo del 65 per cento della spesa ammessa eccedente i 2 miliardi e con un limite di spesa totale ammissibile di 4 miliardi e 500 milioni;
 - b) per i casi di cui alla lettera d) del primo comma, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa risultante dall'atto di acquisto dell'immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo e 500 milioni;
 - c) per i casi di cui alla lettera e) del primo comma:
 - 1) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa;
 - 2) fino ad un massimo del 60 per cento della spesa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo;
 - d) per i casi di cui alla lettera f) del primo comma, fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo;
 - e) per i casi di cui alla lettera g) del primo comma, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa risultante dall'atto di acquisto degli immobili, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo.
 5. Qualora le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma siano riferite ad aziende alberghiere all'interno delle quali sia esistente o prevista una struttura per la ristorazione, il tasso annuo di interesse dell'intera operazione è determinato, con la modalità di cui al quarto comma, nel 30 per cento del tasso di riferimento; in tal caso il mutuatario assume l'obbligo di mantenere in esercizio l'attività di ristorazione per l'intero periodo di durata del mutuo, pena la revoca del corrispondente beneficio.
6. Per accedere ai benefici previsti dal presente capo la struttura turistico-ricettiva oggetto della richiesta deve rispettare la normativa regionale vigente in materia di identificazione e di classificazione a essa applicabile.
 7. Gli interventi di cui alle lettere d) e g) del primo comma non sono ripetibili per il medesimo immobile se non sono trascorsi più di dieci anni dalla data di stipulazione del precedente contratto di mutuo; per gli altri tipi di intervento tale intervallo è fissato in anni tre.
 8. In caso di vendita di immobile che è già stato oggetto delle provvidenze di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma, il soggetto acquirente può ottenere i finanziamenti previsti dalle lettere d) e g) dello stesso comma a condizione che la ditta venditrice, beneficiaria del primo mutuo, provveda all'estinzione dello stesso.».
- (2) Il comma quinto dell'articolo 22 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 prevedeva quanto segue:
«Le norme di cui ai commi terzo e quarto non si applicano alle strutture turistico-ricettive beneficiarie delle provvidenze di cui al capo II della presente legge, non giunte a scadenza contrattuale, per importi capitali originari superiori a lire 150 milioni, le quali restano vincolate alla loro destinazione per un periodo uguale alla durata originaria del mutuo. Durante tale periodo non può essere autorizzato un diverso utilizzo dei fabbricati interessati; relativamente alle altre strutture turistico-ricettive beneficiarie delle provvidenze di cui al capo II della presente legge, lo svincolo dalla destinazione precedentemente alla scadenza originaria del mutuo è subordinato a quanto previsto dal comma quarto.».
- (3) L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 prevedeva quanto segue:
«Costituzione dei fondi di rotazione.
È autorizzata la costituzione, presso la Finanziaria regionale Valle d'Aosta (Finaosta S.p.A.) di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative nei settori dell'artigianato, del commercio e della cooperazione nel territorio della Valle d'Aosta.».
- (4) L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 67 e dall'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1983, n. 22, prevedeva quanto segue:
«Fondo di rotazione per il commercio.
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali, possono essere concessi a favore di piccole e medie imprese commerciali regolarmente iscritte all'Ufficio Registro Ditte, nonché agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti all'Albo regionale, finanziamenti aventi una durata non superiore a cinque anni, per un ammontare massimo pari al 70 per cento dell'investimento ammissibile e per le seguenti finalità:
 - a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) acquisto di attrezzature, arredi, macchinari ed automezzi necessari all'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) acquisto di scorte nella misura massima del venti per cento dell'importo complessivo ammesso a finanziamento. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.

I finanziamenti per investimenti immobiliari hanno la durata massima di dieci anni.».

L'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 67, prevedeva quanto segue:

«Imprese ammissibili alle provvidenze.

Sono ammesse a fruire delle provvidenze previste dall'articolo precedente le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante, nonché la somministrazione d'alimenti e di bevande:

- 1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto e le associazioni, a condizione che siano costituiti da piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli Enti locali territoriali o di altri Enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire duecentocinquanta-milioni;
- 2) le cooperative di consumo ed i loro consorzi, anche con la partecipazione di capitali degli Enti locali territoriali e di altri Enti pubblici, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire duecentocinquanta-milioni;
- 3) le piccole e medie imprese per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire ottantamilioni;
- 4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire centocinquanta-milioni.».

⁽⁵⁾ L'articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 prevedeva quanto segue:

«Priorità.

Le imprese artigiane e commerciali, singole o societarie, e le cooperative in cui almeno il 15 per cento degli addetti sia rappresentato da soggetti portatori di handicap, sono ammesse con priorità rispetto ad altre imprese alle agevolazioni previste dalla presente legge.».

⁽⁶⁾ L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 prevedeva quanto segue:

«Sono ammesse ad usufruire degli incentivi di cui alla presente legge le piccole imprese industriali, artigiane, commerciali iscritte nel registro degli esercenti il commercio.».

⁽⁷⁾ L'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 prevedeva quanto segue:

«Nel caso di investimenti di piccole imprese commerciali esercenti attività di commercio al minuto nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, effettuati nel territorio di comuni privi di tali esercizi commerciali, il limite massimo di intervento, previsto al comma 1, è elevato al trenta per cento ed il limite minimo di spesa ammissibile, previsto al comma 2, è ridotto a lire 30 milioni.».

Nota all'articolo 2:

⁽⁸⁾ La legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale - Edizione straordinaria - n. 39 del 6 settembre 2001.

⁽⁹⁾ L'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1998, n. 22 prevede quanto segue:

«Fondi di rotazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione regionali per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 3, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con la Finaosta S.p.A. apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.
3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono introdotti meccanismi di determinazione del tasso di interesse da applicarsi ai finanziamenti, tali da assicurare che non venga superata la percentuale di E.S.L. indicata nell'art. 3.
4. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, devono essere allegati i rendiconti sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.
5. Al fine della verifica sull'impiego e sulla destinazione dei finanziamenti agevolati, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dalla struttura competente. In caso di comprovata irregolarità, su richiesta della struttura stessa, la Finaosta S.p.A. procede all'estinzione del mutuo.».

Note all'articolo 3:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevede quanto segue:

«(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).
2. Per la realizzazione delle iniziative concernenti l'attività di affittacamere e l'esercizio di case e appartamenti per vacanze, le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Per le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è di lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo è di lire 50 milioni (euro 25.822,84).
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
5. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.».

L'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevede quanto segue:

«(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 2 miliardi (euro 1.032.913,80).
2. Per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere e), f) e g), le agevolazioni sono concesse esclusivamente mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è di lire 2 milioni (euro 1.032,91) e quello massimo di lire 50 milioni (euro 25.822,84).

3. *Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.*
 4. *I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.».*
- ⁽¹¹⁾ L'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevede quanto segue:
«*Mutui a tasso agevolato*)
1. *Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99).*
 2. *In deroga a quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 5, comma 1, per le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), può essere concesso, esclusivamente in regime de minimis, in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41) e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.*
3. *Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.».*
- ⁽¹²⁾ L'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevede quanto segue:
«*Mutui a tasso agevolato*)
1. *Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di lire 50 milioni (euro 25.822,84) e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di lire 5 miliardi (euro 2.582.284,49).*
 2. *In deroga a quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), può essere concesso, esclusivamente in regime de minimis, in proporzione alle dimensioni dell'azienda, un mutuo a tasso agevolato nella misura massima di lire 60 milioni (euro 30.987,41) e della durata massima di quarantadue mesi, inclusi sei mesi di preammortamento, fino alla misura massima del 20 per cento in equivalente sovvenzione lordo.*
 3. *Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.».*
-
-